



**COMUNE DI MARCON**  
**Provincia di Venezia**

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e in applicazione di quanto previsto dell'art. 1 comma 142 della Legge n. 296/2006;
2. Il Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef, così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998 e successive modificazioni;

**Art. 2**  
**Soggetto Passivo**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Marcon, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e con le modalità di versamento previste dalle disposizioni normative vigenti.

**Art. 3**  
**Criteri di calcolo**

L'addizionale è determinata applicando le aliquote determinate ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e successivi modifiche, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciuta e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917.

**Art.4**  
**Esenzioni**

L'addizionale comunale all'Irpef di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo ai fini Irpef è inferiore o uguale a € 10.000,00 (diecimila/00). Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 (diecimila), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

**Art. 5**  
**Aliquota di compartecipazione dell'addizionale**

1. L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata nella misura di 0,75 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito

**Art. 6**  
**Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 7**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno di riferimento.